



COMUNE DI SILIQUA - Provincia del Sud Sardegna

Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. Uff. 0781/7801219 - E.mail: poliziamunicipale@comune.siliqua.ca.it

PEC: polizialocale.siliqua@pec.it

Prot. Gen. n.5861

ORDINANZA AL C.D.S. N. 11 del 22.05.2019

**Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO STRADELLO PEDONALE COMUNALE
"RIO FORRUS" SITO TRA VIA SALVEMINI E VIA CALAMANDREI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le diverse segnalazioni pervenute a questo Ente da parte di cittadini residenti, i quali lamentano il transito di veicoli nel suddetto stradello pedonale comunale, che arrecano pericolo ai veicoli in sosta nonché ai pedoni;

CONSIDERATO che:

- il suddetto stradello pedonale comunale denominato "Rio Forrus" compreso tra la Via Salvemini e la Via Calamandrei subisce un restringimento ulteriore a causa della presenza, su ambo i lati, di una colonnina ENEL e di un palo dell'illuminazione pubblica;
- l'immissione nella Via Calamandrei è costituita da un marciapiede sopraelevato peraltro a ridosso dell'ingresso di una civile abitazione;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e della circolazione stradale, nonché per esigenze di carattere tecnico e di tutela del patrimonio stradale, si rende necessario provvedere ad una regolamentazione della circolazione nella strada in oggetto indicata;

VISTI gli artt. 7,14,37,39,40,della L. n. 285 del 30.04.1992 e il D.P.R. n.495 del 16.12.1992 (nuovo C.d.S. e suo regolamento) e successive modifiche e integrazioni Via V. Emanuele II;

VISTO il decreto di nomina di titolare di posizione organizzativa del Sindaco n. 16 del 29.12.2017, con il quale si attribuisce alla Scrivente la responsabilità del Settore Vigilanza-Finanziario e dei Servizi connessi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

**IL DIVIETO DI TRANSITO NELLO STRADELLO PEDONALE COMUNALE DENOMINATO
"RIO FORRUS" SITO TRA VIA SALVEMINI E VIA CALAMANDREI**

INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

DEMANDA

Copia della presente Ordinanza sarà notificata ai seguenti Uffici e destinatari :

- All'Albo Pretorio, sede;
- Alla Stazione Carabinieri di Siliqua - tea21100@pec.carabinieri.it.

Il Responsabile del procedimento istruttorio
-Assistente Capo Pitzalis Marinella-



Il Responsabile del Settore
Cap. Dott.ssa Antonella CARBONI